



**QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE  
DELLA CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE AMBIENTALE**

*Identificazione 14Q007*



## PREMESSA

Il presente questionario ha lo scopo di fornire agli Auditor una traccia per eseguire la verifica della conformità alla legislazione ambientale nelle organizzazioni che richiedono la certificazione ISO 14001 e/o la convalida della Dichiarazione Ambientale secondo il Regolamento EMAS.

Tale questionario deve essere utilizzato nel corso di tutti gli audit (Visite Preliminari, di Valutazione, di Sorveglianza, di Rinnovo), ovviamente per le parti di competenza. Se infatti nel corso delle Visite Preliminari e di Rinnovo la verifica di conformità deve essere fatta su tutti gli aspetti ambientali, nel corso delle altre visite la verifica si può limitare ad alcuni aspetti a campione.

Il presente questionario **non deve essere compilato** da parte degli Auditor, ma deve essere semplicemente utilizzato come promemoria della principale legislazione cogente e dei relativi adempimenti.

I documenti visionati dagli Auditor nel corso della verifica della conformità legislativa ed i relativi riferimenti **devono essere annotati sul Registro di Conformità Legislativa (MA17)** che accompagna tutti i rapporti di Audit.

Il questionario è suddiviso in sezioni, una per aspetto ambientale, e per ogni sezione vengono riportati i riferimenti alla legislazione, gli argomenti trattati da tale legislazione e i principali adempimenti derivanti.

Adempimenti di dettaglio (es. limiti da rispettare, autorità competenti, prescrizioni tecniche, scadenze, ecc...) devono essere reperiti direttamente nel testo normativo.

I riferimenti di legge riportati sono quasi esclusivamente nazionali; solo in alcuni casi vengono riportati riferimenti a Direttive Comunitarie e leggi regionali.

Naturalmente non tutti gli adempimenti sono applicabili in maniera generalizzata a tutte le organizzazioni; l'azienda e l'Auditor devono individuare quelli applicabili e verificare il grado di conformità presente.

Nel caso in cui l'azienda non abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità preposte, in generale il requisito potrà essere considerato conforme (ai fini della certificazione ISO 14001) nel caso in cui la presentazione delle domande da parte dell'organizzazione sia avvenuta da almeno sei mesi rispetto alla data dell'Audit (cfr. anche RT 09 SINCERT).

Riferimenti	Argomenti	Principali adempimenti
<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA</b>		
DPR n° 322 del 15/04/1971	Regolamento recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore dell'industria	<p><b><u>DISPOSIZIONI GENERALI</u></b></p> <p>Presentazione domanda di autorizzazione per emissioni da impianti nuovi, esistenti, modificati sostanzialmente, trasferiti, corredata da un progetto nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, il termine per la messa a regime degli impianti. <i>Impianti esistenti già autorizzati (anche in via provvisoria o in forma tacita), ai sensi del DPR 203/88 (esclusi quelli dotati di autorizzazione generale) la presentazione domanda deve avvenire</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 31/12/2010, se anteriori al 1988;</li> <li>• tra il 1/01/2011 ed il 31/12/2014, se anteriori al 2006 e autorizzati prima del 1/01/2000;</li> <li>• tra il 1/01/2015 ed il 31/12/2018, se anteriori al 2006 e autorizzati dopo il 31/12/1999.</li> </ul> <p><i>Pena decadenza della precedente autorizzazione. Se la domanda è presentata nei termini, l'esercizio degli impianti può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente;</i></p> <p><i>Impianti e attività in esercizio al 29/04/2006 che ricadono nel campo di applicazione del titolo I del D. Lgs. 152/06 e che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/88, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro 3 anni da tale data e, nel caso in cui siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni, presentazione della domanda, almeno 18 mesi prima del termine di adeguamento pena decadenza della precedente autorizzazione. Se la domanda è presentata nei termini, l'esercizio degli impianti può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente;</i></p> <p>Presentazione domanda di autorizzazione alle emissioni entro 15 mesi dal 29/04/2006 per impianti e attività (degli allegati 1 e 2 del DPR 25 luglio 1991) che, sono ora tenuti ad ottenere una specifica autorizzazione</p> <p>Disponibilità dell'autorizzazione</p> <p>Comunicazione alla regione e ai comuni interessati, della messa in esercizio degli impianti (almeno 15 giorni prima)</p> <p>Comunicazione alla regione e ai comuni interessati, entro la data fissata dall'autorizzazione per la messa a regime degli impianti, dei dati relativi alle emissioni misurate per un periodo continuativo di 10 giorni</p> <p>Rispettati i limiti di emissione e le prescrizioni dell'autorizzazione</p> <p>Disponibilità domanda di <u>rinnovo</u> presentata almeno un 1 anno prima la scadenza dell'autorizzazione (rinnovo ogni 15 anni) <i>L'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione solo se, a seguito presentazione della domanda di rinnovo l'Autorità Competente non si è pronunciata nei termini dovuti ed è stata presentata domanda anche al Ministero e questo è insolvente</i></p> <p><b><u>MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO</u></b></p> <p>Comunicazione all'autorità competente</p> <p>Disponibilità eventuale aggiornamento dell'autorizzazione in essere.</p> <p><b><u>CASI SPECIALI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verniciatura non occasionale in un luogo a ciò adibito ed in assenza di un impianto</li> <li>• lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli, sorgenti di emissioni,</li> <li>• produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti</li> </ul> <p>Disponibilità apposita domanda e relativa autorizzazione qualora l'autorità competente decreta la necessità di convogliare le emissioni prodotte altrimenti contenimento emissioni diffuse prodotte.</p> <p><b><u>GUASTO CON SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE.</u></b></p> <p>Comunicazione entro 8 ore all'autorità competente</p> <p>Ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.</p> <p><b><u>IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA</u></b></p> <p>Comunicazione (ove prevista) della presenza di emissioni di cui alla parte I</p>
D.M. n° 503 del 19/11/1997	Disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari.	
D. Lgs. n° 351 del 04/08/1999	Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente	
D.M. n° 124 del 25/02/2000	Regolamento recante i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi	
D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006 – Parte V	Norme per la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera	

Riferimenti	Argomenti	Principali adempimenti
		<p>dell'Allegato IV (<u>ex inquinamento poco significativo</u>) nonché, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività.</p> <p>Presentazione, almeno 45 gg prima dell'installazione di un impianto o l'avvio di una attività inclusa nella parte II dell'Allegato IV (<u>ex ridotto inquinamento</u>), di una domanda di adesione all'autorizzazione generale</p> <p>Evidenza inserimento impianti e/o attività in autorizzazione generale (tempo transitorio possibile 2 anni)</p> <p>Presentazione, entro 60 gg dal rinnovo delle autorizzazioni generali (ogni 15 anni), di una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento. <i>In caso contrario impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni</i></p> <p>Limitate le emissioni diffuse (movimentazione e stoccaggio materie prime/prodotti, tenuta giunzioni, flange, guarnizioni, gestione solventi organici volatili)</p> <p><b><u>EMISSIONE DI SOLVENTI</u></b></p> <p>Calcolato il consumo annuo di solvente</p> <p>Verificata appartenenza (anche in seguito a modifiche sostanziali) di proprie attività a quelle di cui alla parte II dell'Allegato III (ex allegato I del DM 44/04) (<i>se consumo annuo di solvente di ogni singola attività è maggiore delle soglie di consumo previste</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rivestimento adesivo</li> <li>• qualsiasi attività di rivestimento</li> <li>• verniciatura in continuo di metalli</li> <li>• pulitura a secco</li> <li>• fabbricazione di calzature</li> <li>• fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri, adesivi</li> <li>• fabbricazione di prodotti farmaceutici</li> <li>• stampa</li> <li>• conversione di gomma</li> <li>• pulizia di superfici</li> <li>• estrazione di olio vegetale e grasso animale e raffinazione di olio vegetale</li> <li>• finitura di autoveicoli</li> <li>• rivestimento fili per avvolgimento</li> <li>• Ompregnazione del legno</li> <li>• Stratificazione di legno e plastica</li> </ul> <p>Presentazione domanda di autorizzazione (anche in seguito a modifiche sostanziali) e disponibilità della stessa. <i>(Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima del 13 marzo 2004 che permettono un contenimento delle emissioni di COV maggiore rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni dell'Allegato III. In tal caso rimangono validi i metodi di campionamento e di analisi precedentemente in uso.</i></p> <p>Rispetto dei valori limite dell'autorizzazione (vd. anche parte III dell'Allegato III) per le emissioni convogliate, diffuse e totali</p> <p>Eventuali necessità di adeguamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 31.10.2007 secondo le modalità dei progetti presentati ai sensi del DM 44/04 per gli impianti esistenti al 12.03.2004</li> </ul> <p>Misurazione continua o periodica delle emissioni di COV (<i>registrazione in continuo in presenza di punti di emissione presidiati da dispositivi di abbattimento e con un flusso di massa di COV superiore a 10 kg/h al punto finale di scarico; nel caso di flusso di massa inferiore, le misurazioni possono essere continue o periodiche, assicurando almeno tre letture durante ogni misurazione, nel caso di misurazioni periodiche</i>)</p> <p>Inviata, almeno 1 volta l'anno salvo diversa prescrizione autorizzativa, un'informativa alla Regione / Provincia attestante lo stato di conformità dell'impianto ai valori limite previsti nonché il Piano di Gestione dei Solventi.</p> <p><b><u>MALFUNZIONAMENTI O AVARIE CON SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE DI EMISSIONE</u></b></p> <p>Sono informate tempestivamente le autorità e adottate le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;</p> <p>E' sospeso l'esercizio dell'attività fino al ripristino della conformità</p>

<b>Riferimenti</b>	<b>Argomenti</b>	<b>Principali adempimenti</b>
<b>Decreto Legislativo n° 216 del 04/04/2006</b>	<i>Attuazione delle Direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea</i>	<p><b><u>AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS AD EFFETTO SERRA</u></b></p> <p>Nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, senza essere munito dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente</p> <p>La domanda di autorizzazione è presentata all'autorità nazionale competente almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto e deve contenere le informazioni contenute nell'allegato C</p> <p>Il gestore richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, di suoi ampliamenti, di modifiche dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio. La domanda di aggiornamento è presentata almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica o l'ampliamento ha effetto.</p> <p><b><u>MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI</u></b></p> <p>Il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'articolo 4 sia nelle disposizioni di attuazione della decisione C(2004)/130 della Commissione europea.</p> <p><b><u>TRASFERIMENTO, RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE DI EMISSIONI</u></b></p> <p>Il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente. La dichiarazione deve essere corredata dall'attestato rilasciato da un verificatore accreditato.</p> <p>Il gestore di ciascun impianto è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente.</p> <p>Il gestore può unicamente utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio favore.</p>

## SCARICHI IDRICI

<b>Delibera del 04/02/1977</b>	<i>Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili (pozzi neri, fosse settiche, fosse Imhoff, etc.) di consistenza inferiore a 50 vani o (a) 5.000 mc.</i>	<p>Presentazione domanda per il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi industriali (<i>Qualora l'autorità Competente nei 60 gg successivi il ricevimento della domanda risulti inadempiente, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni, salvo revoca</i>)</p> <p>Disponibilità dell'autorizzazione in corso di validità (4 anni)</p> <p>Rispetto dei limiti e delle prescrizioni dell'autorizzazione <i>salvo specifiche deroghe vd. All. 5 parte III ed in particolare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabella 1, per scarico acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;</li> <li>- Tabella 2, per scarico acque reflue urbane in corpi idrici sup. in aree sensibili;</li> <li>- Tabella 3, per scarico acque reflue in fognatura e in acque superficiali</li> <li>- Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;</li> <li>- Tabelle 3 e 4, per sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.</li> </ul> <p>Chiesto allacciamento alla fognatura per lo scarico delle acque reflue domestiche (<i>Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto della precedente autorizzazione, fino all'adozione del nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 mesi dalla scadenza; trascorso tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente</i>)</p> <p>Accessibilità dei punti di scarico per il campionamento</p> <p>Assenza di diluizioni prima dello scarico</p> <p>Assenza di scarichi sul suolo (<i>ammessi solo: a) per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a recapitare in corpi idrici superficiali. Questi scarichi devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla</i></p>
<b>DPR n° 470 del 08/06/1982</b>	<i>Qualità delle acque di balneazione</i>	
<b>Legge n° 574 del 11/11/1996</b>	<i>Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.</i>	

<b>Riferimenti</b>	<b>Argomenti</b>	<b>Principali adempimenti</b>
<b>D. M. n° 185 del 12/06/2003</b>	<i>Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue</i>	<p>manutenzione dei pozzi di acquedotto) nel sottosuolo, in acque sotterranee</p> <p>Convogliate e trattate in impianti di depurazione le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (<i>vd. specifica disciplina regionale</i>)</p> <p>Disponibilità del Regolamento di pubblica fognatura</p> <p><b><u>MODIFICA DELLO SCARICO</u></b></p> <p>Richiesta nuova autorizzazione (ove necessaria) per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, soggetta a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione e da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dello scarico preesistente.</p> <p>Comunicazione all'autorità competente, nei casi in cui il trasferimento, la diversa destinazione d'uso, l'ampliamento o la ristrutturazione non abbiano modificato le caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico.</p> <p><b><u>POZZI NERI; VASCHE SETTICHE TRADIZIONALI E TIPO IMHOFF</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni, quindi solo liquami domestici, con esclusione di immissione di acque meteoriche.</li> <li>• Ubicate a distanza da 0.5 – 1 m da muri di fondazione dei fabbricati ed almeno 10 m da condotte, pozzi o serbatoi per acqua potabile.</li> <li>• svuotati periodicamente (da una a quattro volte l'anno)</li> <li>• devono essere accessibili a mezzo pozzetto e avere tubo di ventilazione per evitare cattivi odori (solo vasche settiche).</li> <li>• liquame chiarificato disperso nel terreno mediante condotte disperdente (solo vasche settiche).</li> </ul> <p><b><u>PER ENTI GESTORI DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE</u></b></p> <p>Trasmessa entro il mese di febbraio di ogni anno al Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici, apposito rapporto recante dati (anche stimati) sui volumi d'acqua immessi negli impianti di acquedotto e di fognatura, nonché il valore dei parametri di valutazione delle perdite, redatti secondo un formato unificato (<i>vd. p.to 6 dell'allegato al DM n° 99/97</i>).</p> <p>In dipendenza dell'esito dei bilanci, è stata definita una appropriata e specifica "campagna di ricerca delle perdite" per provvedere alle necessarie riparazioni</p>
<b>D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006 – Parte III</b>	<i>Norme per la difesa del suolo e lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche</i>	
<b>D.M. n° 99 del 08/01/1997</b>  <i>(vd. anche Circolare n° 105/UPP del 24/02/1998)</i>	<i>Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature</i>	
<b>GESTIONE RIFIUTI</b>		
<b>D. Lgs. n° 99 del 27/01/1992</b>	<i>Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura</i>	<p><b><u>GESTIONE AMMINISTRATIVA</u></b></p> <p>Corretta identificazione e classificazione dei rifiuti prodotti</p> <p>Utilizzazione di Registri di carico e scarico (<i>per: - chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, - commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, - recupero e smaltimento dei rifiuti, - imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi - consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto - i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati</i>) con fogli numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA (<i>Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata</i>)</p> <p>Corretta compilazione del Registro di carico e scarico nel rispetto delle tempistiche di redazione (<i>entro 10 gg lavorativi per produttori, trasportatori, commercianti e intermediari; 2 gg lavorativi per le imprese di smaltimento e recupero; entro 24 ore per il produttore; dalla produzione del rifiuto, se ha conferito ad altro soggetto autorizzato la gestione del deposito temporaneo; per il soggetto autorizzato: dal conferimento del rifiuto da parte del produttore, qualora gli sia stata conferita la gestione del deposito temporaneo; 1 mese per le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che detengono e gestiscono i registri per conto di soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 t di rifiuti non pericolosi (prima era 5 t/a) e le 2 t (prima era 1 t/a) di rifiuti pericolosi</i>) e loro conservazione per 5 anni</p>
<b>D.M. 05/02/1998 e succ. mod. e integ.</b>	<i>Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero</i>	
<b>D.M. n° 145 del 01/04/1998</b>  <i>(vd. anche Circolare del 4/08/1998)</i>	<i>Modello e contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti</i>	
<b>D.M. n° 148 del 01/04/1998</b>	<i>Modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti</i>	



# VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE AMBIENTALE

14Q007

Revisione 3

29/05/2007

Pagina 7 di 29

<b>Riferimenti</b>	<b>Argomenti</b>	<b>Principali adempimenti</b>
<b>D.M. n° 406 del 28/04/1998</b>	<i>Disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.</i>	Corretta detenzione dei Registro di carico e scarico (c/o ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, c/o la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché c/o la sede dei commercianti e degli intermediari)
<b>D.M. n° 124 del 25/02/2000</b>	<i>Norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi</i>	Utilizzazione di Formulari di trasporto numerati e vidimati dall'ufficio del registro (esclusioni: gestori servizio pubblico per rifiuti urbani, rifiuti non pericolosi occasionali e saltuari per quantità < a 30Kg o lt. al giorno trasportati dal produttore con mezzo proprio) Nel caso di raccolta di rifiuti da parte di un unico raccogliitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo nello stesso giorno (microraccolta) nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie previste
<b>Regolamento CEE/UE n° 1774 del 03/10/2002 e succ. mod. e integ.</b>	<i>Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano</i>	Corretta compilazione dei Formulari di trasporto e loro conservazione per 5 anni Corretta gestione della quarta copia del formulario
<b>D.Lgs. n° 36 del 13/01/2003</b>	<i>Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.</i>	Presenza certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni D13, D14, D15 (raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare)
<b>DPR n° 254 del 15/07/2003</b>	<i>Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari</i>	Presentazione annuale del MUD alla Camera di Commercio (per i seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"><li>- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti</li><li>- commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione</li><li>- recupero e smaltimento dei rifiuti</li><li>- imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi</li><li>- consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto</li><li>- i soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati</li></ul> )
<b>Decreto Ministeriale n° 248 del 29/07/2004</b>	<i>Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto</i>	ad esclusione dei produttori di rifiuti non pericolosi Iscrizione al CONAI (imballaggi) Rispetto dell'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggio Versamento del contributo ambientale al CONAI
<b>D.M. del 3/08/2005</b>	<i>Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.</i>	Pagamento della TARSU per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
<b>D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006 – Parte IV</b>	<i>Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati</i>	<b>DEPOSITO</b> Rispetto del divieto di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi Depositi temporanei: <ul style="list-style-type: none"><li>- effettuati per tipi di rifiuto omogenei;</li><li>- rispettati i limiti in termini di volume e tempi di deposito (per <b>Rifiuti Pericolosi</b> con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito oppure (in alternativa) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; per <b>Rifiuti Non Pericolosi</b> con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito oppure (in alternativa) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno)</li><li>- rifiuti pericolosi in fusti etichettati</li></ul> Assenza depositi incontrollati di rifiuti sul suolo e/o nel suolo
		<b>RACCOLTA E TRASPORTO</b> Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi) (validità 5 anni) L'iscrizione all'Albo è requisito fondamentale per lo svolgimento delle seguenti attività di trasporto: <ul style="list-style-type: none"><li>- raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi,</li><li>- raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi,</li><li>- trasporto di propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 Kg o lt/g (l'iscrizione avviene a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente unitamente alla corresponsione di un</li></ul>



<b>Riferimenti</b>	<b>Argomenti</b>	<b>Principali adempimenti</b>
<b>Regolamento CEE/UE n° 1013 del 14/06/2006</b>	Spedizioni di rifiuti	<p><i>diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro)</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>raccolta e trasporto dei rifiuti soggetti a procedure semplificate ed avviati al riciclaggio ed al recupero (l'iscrizione avviene mediante l'invio di comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale o provinciale competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 anni e deve essere corredata da idonea documentazione)</i></li><li>- <i>le imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al regolamento (CEE) 259/93 del 01/02/93</i></li></ul> <p>Presenza responsabile tecnico qualificato</p> <p>Disponibilità del Regolamento comunale per il ritiro dei rifiuti assimilabili agli urbani</p> <p><b><u>RECUPERO E SMALTIMENTO</u></b></p> <p>Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi) (validità 5 anni) <i>L'iscrizione all'Albo è requisito fondamentale per lo svolgimento delle seguenti attività:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>bonifica dei siti</i></li><li>- <i>bonifica dei beni contenenti amianto</i></li><li>- <i>commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi</i></li><li>- <i>gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi</i></li><li>- <i>gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti</i></li></ul> <p><b><u>IMPIANTI ESISTENTI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- autorizzazione Regionale alla costruzione di nuovi impianti di recupero e smaltimento</li><li>- autorizzazione Regionale all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento (validità 5 anni) o AIA;</li><li>- comunicazione d'inizio attività per operazioni sottoposte a procedure semplificate (<i>es. recupero o messa in riserva di rifiuti non pericolosi</i>)</li></ul> <p><b><u>IMPIANTI NUOVI (post 29/04/06) O MODIFICATI SOSTANZIALMENTE</u></b></p> <p>Presentata apposita domanda alla Regione</p> <p>Disponibilità Autorizzazione Unica con validità di 10 anni o AIA</p> <p><b><u>AUTOSMALTIMENTO</u></b></p> <p>Comunicazione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (<i>prima era la Provincia</i>) di inizio attività di autosmaltimento di propri rifiuti non pericolosi (rinnovo comunicazione ogni 5 anni)</p> <p>Autorizzazione regionale per l'autosmaltimento dei propri rifiuti pericolosi</p> <p><b><u>RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA</u></b> (<i>non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani</i>)</p> <p>Comunicazione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (<i>prima era la Provincia</i>) per il recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi (rinnovo comunicazione ogni 5 anni)</p> <p>Disponibilità Verbale sopralluogo Provincia</p> <p><b><u>TIPOLOGIE PARTICOLARI DI RIFIUTI</u></b></p> <p><b><u>RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE A RETE E IMPIANTI PER L'EROGAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI PUBBLICI</u></b></p> <p>Detenuti i registri di carico e scarico nel luogo di produzione dei rifiuti <i>Il luogo di produzione può coincidere con la sede del cantiere o con la sede locale del gestore della infrastruttura ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.</i></p> <p>Disponibilità della valutazione tecnica del gestore della infrastruttura per l'individuazione del materiale riutilizzabile, e conservazione della stessa per cinque anni, unitamente ai registri di carico e scarico.</p> <p><b><u>TERRE E ROCCE DA SCAVO</u></b></p> <p>NON SONO DA CONSIDERARSI RIFIUTI</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- se effettivo utilizzo (vd. anche progetto) è per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati oppure ricollocazione in altro sito ed è autorizzato</li></ul>





Riferimenti	Argomenti	Principali adempimenti
<b>OLI ESAUSTI</b>		
<b>DPR n° 691 del 23/08/1982</b>	<i>Eliminazione degli oli usati</i>	<b>Per produzioni o detenzioni di oli usati in quantità superiore a 300 litri annui vi è l'obbligo di:</b>  Divieto di miscelazione di oli ed emulsioni o altre sostanze pericolose  Conferimento di tutti gli oli usati (incluse le emulsioni) esclusivamente a concessionari COOU (Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati) muniti di autorizzazione regionale oppure a raccoglitori autorizzati per l'attività di raccolta ed eliminazione di oli usati.  Stoccaggio degli oli usati e degli eventuali filtri usati in recipienti provvisti di: <ul style="list-style-type: none"><li>- etichettatura e contenimento</li><li>- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;</li><li>- dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;</li><li>- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;</li></ul> Stoccaggi superiori ai 500 litri conformi ai requisiti dell'allegato C del DM 392/96 (a) <i>debbono disporre di un piazzale di ampiezza tale da permettere la agevole manovra degli automezzi utilizzati.</i> b) <i>Tutta l'area del deposito deve essere delimitata da recinzione preferibilmente in muratura con altezza all'esterno del deposito minima di mt 2,50.</i> c) <i>Tutte le aree interne, sia adibite ad attività di travaso che di transito o parcheggio, debbono essere pavimentate e drenate</i> d) <i>I depositi adibiti allo stoccaggio e movimentazione di olio usato o emulsioni oleose debbono disporre di almeno un serbatoio per lo stoccaggio di prodotto contaminato</i>  Formulario di trasporto del rifiuto  Tenuta del registro di carico e scarico
<b>D. Lgs. n° 95 del 27/01/1992</b>	<i>Eliminazione degli oli usati</i>	
<b>D.M. n° 392 del 16/05/1996</b>	<i>Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati</i>	
<b>RAEE - ROHS</b>		
<b>D. Lgs. n. 151 del 25/07/2005</b>	<i>Riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche individuate in allegato 1A</i>	<b>PRODUTTORI</b>  Rispetto divieto commercializzazione dal 30/06/2007, di apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove di cui all'allegato 1 A (tranne per categorie 8 e 9), delle sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) od etere di difenile polibromurato (pbde).  Definizione e/o partecipazione a sistemi individuali o collettivi di <u>raccolta separata</u> di RAEE, invio a centri di <u>trattamento</u> (conformi alle disposizioni e ai requisiti tecnici e gestionali rispettivamente dell'allegato 2 e dell'allegato 3) o <u>recupero</u> conformi alle disposizioni vigenti  Garantito il raggiungimento entro il 30/06/2007 dei seguenti obiettivi sui RAEE avviati al trattamento: <ul style="list-style-type: none"><li>- RAEE categorie 1 e 10 dell'allegato 1A - recupero pari almeno all'80% in peso medio per apparecchio e reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze pari almeno al 75% in peso medio per apparecchio,</li><li>- RAEE categorie 3 e 4 dell'allegato 1A - recupero pari almeno al 75% in peso medio per apparecchio e reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze pari almeno al 65% in peso medio per apparecchio;</li></ul>

<i>Riferimenti</i>	<i>Argomenti</i>	<i>Principali adempimenti</i>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- RAEE categorie 2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato 1A - recupero pari almeno al 70% in peso medio per apparecchio e reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze pari almeno al 50% in peso medio per apparecchio;</li> <li>- rifiuti di sorgenti luminose fluorescenti - reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze pari almeno l'80 % in peso di tali sorgenti luminose.</li> <li>- Fornitura nelle istruzioni per l'uso delle apparecchiature, di informazioni concernenti:</li> <li>- l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, una raccolta separata;</li> <li>- i sistemi di raccolta dei RAEE, e la possibilità di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova;</li> <li>- gli effetti potenziali sull'ambiente e sull'uomo, delle sostanze pericolose presenti nelle apparecchiature o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse;</li> <li>- il significato del simbolo riportato nell'allegato 4;</li> <li>- le sanzioni in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.</li> </ul> <p>Fornitura ai centri di reimpiego, agli impianti di trattamento e di riciclaggio, in forma cartacea o elettronica, entro 30/06/07 dalla commercializzazione dell'apparecchiatura, delle informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di apparecchiatura immessa sul mercato.</p> <p>Allocazione sulle apparecchiature (o se impossibile, sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia) commercializzate dal 13/08/2005, in modo chiaro, visibile ed indelebile, indicazioni per l'identificazione del produttore e il simbolo (vd. allegato 4) indicante che l'apparecchiatura è stata commercializzata dopo il 13/08/2005 e quindi, soggetta alla raccolta separata.</p> <p>Comunicazione annuale al Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE, della quantità e categorie di apparecchiature immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiagate, riciclate e recuperate,</p> <p>Iscrizione alla Camera di Commercio di competenza.</p> <p>Iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE</p> <p><b><u>DISTRIBUTORI</u></b></p> <p>Assicurazione al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata (se la stessa è di tipo equivalente e ha svolto le stesse funzioni della nuova)</p> <p>Verifica possibilità di reimpiego delle apparecchiature ritirate e trasporto presso i centri istituiti di quelle valutate non suscettibili di reimpiego;</p> <p><b><u>RACCOGLITORI</u></b></p> <p><i>(Se gestore del servizio pubblico di raccolta)</i></p> <p>Informazione dei consumatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sulle misure adottate dalla P.A. affinché i consumatori contribuiscano sia alla raccolta dei RAEE, sia ad agevolare il processo di reimpiego, di trattamento e di recupero degli stessi;</li> <li>- sul ruolo del consumatore nel reimpiego, riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.</li> </ul> <p><b><u>RECUPERATORI / SMALTITORI</u></b></p> <p>Disponibilità autorizzazione impianto prevista dalla normativa vigente</p> <p><i>(Per impianti di stoccaggio, trattamento e recupero di RAEE autorizzati e in esercizio all'aprile 2005)</i></p> <p>Presentazione (se necessario), domanda di adeguamento alle prescrizioni e requisiti tecnici e gestionali degli allegati 2 e 3, entro 3 mesi, ed adeguamento impianti entro 12 mesi dalla presentazione della domande. Nelle more dell'adeguamento è consentita la prosecuzione dell'attività.</p> <p>Iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE</p>

<b>Riferimenti</b>	<b>Argomenti</b>	<b>Principali adempimenti</b>
		<p>Comunicazione annuale sul MUD dei RAEE trattati e dei materiali derivanti avviati al recupero <i>(sono tenuti alla predetta comunicazione anche gli esportatori di RAEE, specificando la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1 A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE)</i></p> <p><u>(Titolari impianti trattamento RAEE)</u></p> <p>Rimozione dei fluidi e trattamento selettivo secondo le prescrizioni dell'allegato 2.</p> <p>Annotazione, in apposita sezione del registro di carico e scarico, suddivisa nelle categorie di cui all'allegato 1A, del peso dei RAEE in entrata, del peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita.</p> <p><u>(Titolari impianti recupero e riciclaggio di RAEE)</u></p> <p>Annotazione in entrata, in apposita sezione del registro di carico e scarico, del peso dei RAEE e dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze, ed in uscita, delle quantità effettivamente recuperate.</p>

## PREVENZIONE INCENDI

<b>DPR n° 689 del 26/05/1959</b>	<i>Aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco</i>	<p><b><u>PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO</u></b></p> <p>Effettuata valutazione dei rischi di incendio e adottate le conseguenti misure di prevenzione e protezione</p> <p>Redatto piano di emergenza (per i luoghi di lavoro ove sono occupati più di 10 dipendenti)</p> <p>Nominata squadra di emergenza</p> <p>Esecuzione di specifica formazione antincendio a tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio</p> <p>Effettuazione almeno una volta l'anno, di esercitazioni antincendio, da parte dei lavoratori, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento</p> <p><b><u>CPI</u></b></p> <p>Valutata applicabilità D.M. 16/02/1982 e DPR n° 689/59</p> <p>Redazione progetto antincendio relativo a tutti gli impianti o costruzioni esistenti, nuove o modificate inerenti le attività di cui al D.M. 16/02/1982 e DPR n° 689/59</p> <p>Approvazione da parte del Comando Provinciale dei VVF del progetto antincendio di cui al punto precedente e attuazione degli interventi previsti dal progetto stesso</p> <p>Esecuzione sopralluogo da parte del Comando Provinciale dei VVF</p> <p>Disponibilità del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o della autorizzazione provvisoria dei VVF rilasciata per avvenuta presentazione della dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, che attesta il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio</p> <p>Validità del CPI (scadenza, introduzione di nuove attività, modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività)</p> <p>Esistenza del registro aggiornato con annotazione dei controlli, delle verifiche, degli interventi di manutenzione, dell'informazione e formazione del personale, effettuati</p> <p>Mantenuti in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate</p> <p>Effettuate verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali indicate dal CPI</p> <p>Assicurata adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.</p>
<b>D.M. del 16/02/1982 e succ. mod. e integ.</b>	<i>Attività soggette alle visite di prevenzione incendi</i>	
<b>DPR n° 37 del 12/01/1998</b>	<i>Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi</i>	
<b>D.M. del 10/03/1998 e succ. mod e integ.</b>	<i>Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro</i>	
<b>Circolare n° 9 del 05/05/1998</b>	<i>Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi</i>	
<b>D.M. del 04/05/1998</b>	<i>Modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi</i>	

<b>Riferimenti</b>	<b>Argomenti</b>	<b>Principali adempimenti</b>
<b>SOSTANZE PERICOLOSE</b>		
<b>D. Lgs. n° 52 del 03/02/1997 e succ. mod e integ.</b>	<i>Norme per la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose</i>	Classificazione delle sostanze in base alle loro proprietà intrinseche Immissione delle sostanze sul mercato conformemente ai criteri previsti (schede di sicurezza, notifica, imballaggio ed etichettatura conformi)
<b>D.M. del 04/04/1997 (vd. D.M. 07/09/2002)</b>	<i>Caratteristiche delle schede informative in materia di sicurezza</i>	L'imballaggio delle sostanze pericolose è: <ul style="list-style-type: none"> <li>- idoneo a impedire la fuoriuscita del contenuto</li> <li>- non suscettibile di deterioramento e/o reazione con il contenuto</li> <li>- solido, robusto e affidabile nel sopportare normali sollecitazioni</li> <li>- progettato in modo che possa essere aperto e chiuso ripetutamente senza fuoriuscita del contenuto</li> </ul>
<b>D.M. 03/12/1985 e succ. mod. e int. (vd. D.M del 14/06/2002 e D.M. 28/04/1998)</b>	<i>Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose</i>	L'etichettatura delle sostanze reca in italiano e con caratteri leggibili e indelebili: <ul style="list-style-type: none"> <li>- denominazione della sostanza (<i>secondo allegato 1 del D.M. del 14/06/2002 - vd. D.M. 03/12/1985</i>)</li> <li>- riferimenti del produttore</li> <li>- simboli e indicazioni di pericolo (<i>secondo allegato 2 del D.M. del 14/06/2002 - vd. D.M. 03/12/1985</i>) stampati in nero su fondo giallo-arancione</li> <li>- frasi "R" di rischio (<i>secondo allegato 3 del D.M. del 14/06/2002 - vd. D.M. 03/12/1985</i>)</li> <li>- frasi "S" di prudenza (<i>secondo allegato 4 del D.M. del 14/06/2002 - vd. D.M. 03/12/1985</i>)</li> <li>- numero CE (<i>se assegnato</i>)</li> <li>- l'indicazione "Etichetta CE" (<i>per le sostanze di cui all'allegato 1 del D.M. del 14/06/2002</i>)</li> </ul>
<b>D. Lgs. n° 65 del 14/03/2003 e succ. mod e integ.</b>	<i>Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi</i>	
<b>D. Lgs. n° 233 del 12/06/2003</b>	<i>Prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive</i>	Disponibilità delle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate Schede di sicurezza aggiornate, redatte in lingua italiana e complete dei 16 punti di cui all'allegato del D.M. 07/09/2002 Valutazione dei rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive (documento sulla protezione contro le esplosioni) Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in zone classificate ai sensi dell'allegato XV-bis di cui al D. Lgs. n° 233 del 12/06/2003 Erogazione di adeguata formazione ai lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive Definizione di istruzioni scritte e autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose o potenzialmente tali Adozione di misure adeguate per la protezione contro le esplosioni (gestione fughe ed emissioni intenzionali o non; gestione scariche elettrostatiche provenienti dal lavoro; corretta gestione attrezzature e luogo di lavoro; dispositivi di allarme; adozione e mantenimento sistemi di evacuazione; etc.)
<b>D.Lgs. Governo n° 260 del 28/07/2004</b>	<i>Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n° 65/03, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi.</i>	
<b>RUMORE ESTERNO</b>		
<b>DPCM del 01/03/1991</b>	<i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</i>	Disponibilità zonizzazione acustica comunale o in sua assenza dei limiti provvisori stabiliti per legge (art. 6 del DPCM 01/03/1991)
<b>Legge n° 447 del 26/10/1995</b>	<i>Principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico</i>	Presenza della previsione di impatto acustico e dell'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate, nella domanda di concessione edilizia o di autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti o attività



## VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE AMBIENTALE

14Q007

Revisione 3

29/05/2007

Pagina 13 di 29

<b>Riferimenti</b>	<b>Argomenti</b>	<b>Principali adempimenti</b>
<b>D.M. del 11/12/1996</b>	<i>Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali</i>	Rispetto dei valori limite di emissione e di immissione  Rispetto del criterio differenziale per impianti a ciclo continuo in zone diverse da quelle esclusivamente industriali  Disponibilità del piano di risanamento acustico
<b>DPCM del 14/11/1997</b>	<i>Determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio</i>	Misurazioni effettuate da un tecnico competente  Strumenti e sistemi di misura provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.
<b>D.M. del 16/03/1998</b>	<i>Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico</i>	Risultanze dei rilevamenti acustici trascritti in un rapporto contenente almeno i seguenti dati:  <i>a) data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;</i> <i>b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura;</i> <i>c) catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione; e del certificato di verifica della taratura;</i> <i>d) i livelli di rumore rilevati;</i> <i>e) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;</i> <i>l) le conclusioni;</i> <i>m) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;</i> <i>n) elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;</i> <i>o) identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure</i>
<b>DPCM del 31/03/1998</b>	<i>Criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica</i>	
<b>D. Lgs. n° 262 del 04/09/2002</b>	<i>Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.</i>	Verifica presenza marcatura CE, indicazione del livello di potenza sonora garantito e dichiarazione CE di conformità delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (vd. all'allegato I del D.Lgs. n° 262/02).
<b>DPR n° 142 del 30/03/2004</b>	<i>Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare</i>	
<b>D.Lgs. n° 194 del 19/08/2005</b>	<i>Gestione del rumore ambientale.</i>	Conformità delle emissioni acustiche di macchine e attrezzature atte a funzionare all'aperto (se marcate CE e con indicazione del livello di potenza sonora garantito e presenza della dichiarazione CE di conformità)  <b><u>SOCIETA' ED ENTI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO O DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE</u></b>  Elaborata e trasmessa entro il 30/06/07 alla Regione la mappatura acustica, nonché i dati di cui all'allegato 6 del D.Lgs. n° 194/2005, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e degli aeroporti principali (entro il 30/06/2012 deve essere presentata alla Regione la mappatura acustica, nonché i dati di cui all'allegato del D.Lgs. n° 194/2005, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali e ferroviari principali)  Elaborato e trasmesso entro il 18/07/2008 alla Regione, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica, i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 del D.Lgs. n° 194/2005 per gli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, per gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e per gli aeroporti principali (entro il 18/07/2013 deve essere presentata alla Regione la mappatura acustica, nonché i dati di cui all'allegato del D.Lgs. n° 194/2005, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali e ferroviari principali)  Riesame ed eventuale rielaborazione delle mappe acustiche strategiche e della mappatura acustica almeno ogni cinque anni dalla prima elaborazione



# VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE AMBIENTALE

14Q007

Revisione 3

29/05/2007

Pagina 14 di 29

<b>Riferimenti</b>	<b>Argomenti</b>	<b>Principali adempimenti</b>
<b>AMIANTO</b>		
<b>Legge n° 257 del 27/03/1992 e succ. mod. ed integ.</b>	<i>Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto</i>	<p>Inventario di tutti i materiali presenti contenenti amianto (es. materiali che rivestono superfici, rivestimenti isolanti di tubi e caldaie, pannelli ad alta densità (cemento-amianto) e/o a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili)</p> <p>Valutazione materiali contenenti amianto (stato integro, integro ma suscettibile di danneggiamento, danneggiato)</p> <p><b>CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI MATERIALI</b></p> <p>Nomina responsabile per il controllo e manutenzione</p> <p>Definizione di programmi di controllo e manutenzione (ispezione almeno una volta all'anno in caso di materiali friabili)</p>
<b>D.M. del 06/09/1994</b> <i>(vd. anche Circolare esplicativa n. 7 del 12/04/1995)</i>	<i>Norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e fissaggio e procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione</i>	<p>Adozione di prassi e misure di sicurezza durante attività che possano causare disturbi ai materiali (predisposizione di specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione)</p> <p>(solo per ispezioni in caso di materiali friabili) Redazione di un rapporto di ispezione corredato di documentazione fotografica da trasmettere in copia all'ASL competente</p> <p>Presenza di documentazione attestante tutti gli interventi effettuati</p>
<b>D. Lgs. n° 114 del 17/03/1995</b>	<i>Valore limite delle emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi, nonché attività di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto</i>	<p>Fornita informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare</p> <p>Monitoraggio della concentrazione delle fibre aerodisperse</p> <p>Rispettati limiti emissione di fibre in atmosfera e negli scarichi</p>
<b>D.M. del 14/05/1996</b>	<i>Norme e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e la bonifica di siti industriali dismessi.</i>  <i>Criteri per la manutenzione e l'uso di unità prefabbricate contenenti amianto; Criteri per la manutenzione e l'uso di tubazioni e cassoni in cemento-amianto destinati al trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non</i>  <i>Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto</i>	<p><b>BONIFICA</b></p> <p>Programmato intervento di bonifica</p> <p>Bonifica / smaltimento affidati solo ad imprese autorizzate</p> <p>Iscrizione all'albo imprese che effettuano gestione dei rifiuti</p> <p>Redazione piano di lavoro ed invio all'organo di vigilanza</p> <p>Attestazione conformità eventuale rivestimento incapsulante</p> <p>Presenza della certificazione di restituibilità di ambienti bonificati dall'amianto rilasciate da funzionari della USL competente</p> <p>Trasmissione rapporto annuale alle regioni e alle ASL dei lavori effettuati (per imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto - vedi Circolare ministeriale n° 124976 del 17/02/1993)</p>
<b>Deliberazione del 30/03/2004</b>	<i>Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto.</i>	
<b>CONSUMI / PRELIEVI IDRICI</b>		
<b>RD n° 1775 del 11/12/1933 e succ. mod. ed integ.</b>	<i>Concessioni e riconoscimenti di utenze</i>	<p>Presentazione della domanda di concessione e/o di derivazione delle acque sotterranee o scavo di pozzi all'ufficio del Genio civile e/o alla Provincia e per conoscenza all'Autorità di Bacino competente</p> <p>Disponibilità della Concessione (in corso di validità) del Genio Civile e/o della Provincia per l'<u>approvvigionamento</u> idrico autonomo</p>
<b>DPR n° 236 del 24/05/1988 e succ. mod. e integ.</b> <i>(vd. D.M. 26/03/91, D. Lgs. 31/01, D.Lgs. 27/02)</i>	<i>Qualità delle acque destinate al consumo umano (Allegato I: requisiti di qualità; Allegato II: parametri analitici e frequenze di campionamento; Allegato III: metodi analitici)</i>	<p>Denuncia pozzi alla Regione o Provincia competente</p> <p>Presentazione della domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione</p> <p>Denuncia annuale dei prelievi</p>



# VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE AMBIENTALE

14Q007

Revisione 3

29/05/2007

Pagina 15 di 29

<b>Riferimenti</b>	<b>Argomenti</b>	<b>Principali adempimenti</b>
<b>D. Lgs. n° 275 del 12/07/1993</b>	<i>Riordino in materia di concessione di acque pubbliche</i>	Pagamento canone annuo per utenze di acqua pubblica Installazione e manutenzione di apparecchiature per la misura delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati
<b>D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006 – Parte III</b>	<i>Norme per la difesa del suolo e lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche</i>	Trasmissione dei risultati delle misurazioni delle portate e dei volumi d'acqua prelevati all'Autorità concedente Conoscenza e rispetto di eventuali aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione) In atto misure per l'eliminazione degli sprechi, l'incremento del riciclo e del riutilizzo, la riduzione dei consumi

## CONSUMI ENERGETICI E INQUINAMENTO LUMINOSO

<b>Legge n° 10 del 09/01/1991</b>	<i>Uso razionale dell'energia, risparmio energetico</i>	Nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (energy manager) per: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tep per il settore industriale ovvero a 1.000 tep per tutti gli altri settori</i></li></ul>
<b>L.R. 41/2000</b> <b>L.R. 14/1999</b> <b>L.R. 23/2000</b> <b>L.R. 17/2000</b> <b>L.R. 38/2004</b> <b>L.R. 31/2000</b> <b>L.R. 39/2005</b> <b>L.R. 17/1998</b> <b>L.R. 22/1997</b>	<i>Basilicata</i> <i>Lazio</i> <i>Lombardia</i> <i>Piemonte</i> <i>Toscana</i> <i>Valle d'Aosta</i> <i>Veneto</i>	Comunicazione annuale (entro il 30 aprile) del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia Individuazione da parte dell'Energy Manager delle azioni, interventi, procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia. Predisposizione di bilanci energetici Piano comunale dell'illuminazione pubblica Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna Protezione delle aree con presenza di osservatori astronomici Limiti sull'impiego di fasci di luce diretti verso il cielo

## IMPIANTI TERMICI

<b>DPR n° 412 del 26/08/1993 e succ. mod. e integ.</b>	<i>Norme per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici</i>	Trasmessa all'autorità competente, dal parte del proprietario di impianti termici civili di potenza termica nominale > a 35 KW, in esercizio alla data del 29/04/06, apposita denuncia (mediante specifico modulo) accompagnata dal libretto di centrale, redatta dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, entro il 28/04/2007.
<b>D.M. 17/03/2003</b>	<i>Aggiornamenti agli allegati F e G del DPR 412/93</i>	Affidata formalmente la responsabilità per l'esercizio e la manutenzione al proprietario o al terzo responsabile Patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro per il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 kW



<b>Riferimenti</b>	<b>Argomenti</b>	<b>Principali adempimenti</b>
<b>D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006 – Parte V</b>	<i>Norme per la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera</i>	<p>Iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria e/o certificazione ISO 9000 e conoscenze tecniche adeguate dei terzi responsabili di impianti termici con potenza nominale maggiore a 350 kW</p> <p>Libretto di impianto o di centrale conservato nell'edificio</p> <p>Registrazioni dei controlli e manutenzioni sui libretti o rapporti allegati</p> <p>Verifiche dei parametri di combustione (vd. libretti) almeno 1 volta l'anno per impianti con potenze <math>\geq 35</math> kW (vd. limiti da rispettare nella parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 152/06) e 1 ogni due anni per impianti con potenze <math>&lt; 35</math> kW</p> <p>Manutenzione annuale dell'impianto</p> <p>Rispetto del rendimento di combustione</p> <p>Disponibilità nuovo modello di libretto di centrale/impianto</p> <p><b><u>NUOVA INSTALLAZIONE O MODIFICA</u></b></p> <p>Trasmessa all'autorità competente da parte del proprietario, entro 90 gg da interventi di installazione o modifica di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia 35 KW, di apposita denuncia (mediante specifico modulo) redatta dall'installatore</p>

## SOSTANZE LESIVE OZONO

<b>Legge n° 549 del 28/12/1993 e succ. mod e integ.</b>	<i>Cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché disciplina delle fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze</i>	<p>Presenza inventario prodotti, impianti e beni durevoli contenenti sostanze lesive l'ozono (vd. tabella A e B della Legge n° 549/93 e allegato I del Regolamento CEE/UE n° 2037 del 29/06/2000)</p> <p>Rispetto scadenza del 31 dicembre 2008 per la cessazione della produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B</p> <p><b><u>HALON</u></b></p> <p>Avvio a recupero (<u>termini scaduti</u>) degli halon contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori, presso "centri autorizzati di raccolta dell'halon" (<i>l'uso degli HCFC in sostituzione degli halon è consentito limitatamente alle applicazioni indicate in allegato I del DM del 03/10/2001</i>)</p>
<b>Regolamento CEE/UE n° 2037 del 29/06/2000 e succ. mod e integ.</b>	<i>Regole per la produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente e per la comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e alla importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze</i>	<p><b><u>CFC</u></b></p> <p>In caso di CFC nelle apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento in quantità superiori a 20 kg, verifica presenza comunicazione (<u>termini scaduti</u>) ai Ministeri competenti di detenzione con indicazione della loro ubicazione e della tipologia dell'apparecchiatura o dell'impianto che li contiene e della natura e quantità della sostanza</p> <p>In caso di CFC contenuti in apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento ove sia necessario il loro svuotamento per le operazioni di manutenzione, o in caso di smantellamento degli impianti stessi, verifica avvio a recupero e distruzione presso "centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi" di tali sostanze</p>
<b>D.M. del 03/10/2001</b>	<i>Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon</i>	<p><b><u>HCFC</u></b></p> <p>Rispetto divieto utilizzo degli HCFC in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento CEE/UE n° 2037 del 29/06/2000</p>
<b>D.M. del 20/09/2002 e succ. mod e integ.</b>	<i>Caratteristiche e norme tecniche degli impianti che effettuano il recupero delle sostanze lesive dalle apparecchiature fuori uso</i>	<p>Controllo annuale della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione per impianti e apparecchiature ove il quantitativo delle sostanze controllate comprese tra i 3 e i 100 kg (controllo semestrale se sostanze contenute <math>&gt; 100</math> Kg)</p> <p>Registrazione dei controlli nel libretto di impianto di cui all'allegato I al DPR 147/06</p> <p>In caso di un indizio di fuga, la ricerca è effettuata con un apparecchio</p>





<b>Riferimenti</b>	<b>Argomenti</b>	<b>Principali adempimenti</b>
DPR n° 147 del 15/02/2006	<i>Regolamento per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore</i>	<p>cercafughe di sensibilità superiore a 5 g/anno.</p> <p>Conferimento da parte di tutti i detentori di prodotti, impianti e beni durevoli contenenti le sostanze lesive arrivati al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati</p> <p>Presenza sull'etichetta o superficie esterna dei prodotti e beni contenenti le sostanze lesive, nonché sui libretti di istruzione, certificati di garanzia o altre forme di comunicazione, della seguente scritta chiara e ben leggibile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- «Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni ai servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune»</li><li>- data di fabbricazione e informazioni relative all'identità del produttore o dell'importatore</li></ul> <p>Rispetto divieto di produzione delle sostanze lesive l'ozono in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 del Regolamento CEE/UE n° 2037 del 29/06/2000</p> <p>Rispetto divieto di immissione sul mercato e uso di sostanze lesive l'ozono in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento CEE/UE n° 2037 del 29/06/2000</p> <p>Conformità delle modalità di commercializzazione (importazione ed esportazione) delle sostanze lesive ai criteri di cui al capitolo III del Regolamento CEE/UE n° 2037 del 29/06/2000</p>

## CONTAMINAZIONE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

D.M. n° 471 del 25/10/1999	<i>Criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati</i>	<p>Verifica superamento dei valori limite di concentrazione o pericolo di superamento degli stessi nel suolo e nelle acque sotterranee</p> <p>Consapevolezza obbligo di notifica di eventuali situazioni di inquinamento del sito e degli interventi di messa in sicurezza a Comune, Provincia, Regione, ARPA e ASL entro 48 ore dall'evento inquinante</p> <p>Comunicazione (entro 96 ore dall'evento) degli interventi di messa in sicurezza di emergenza attuati, al Comune, Provincia e Regione</p> <p>Presentazione (entro 30 giorni dall'evento) al Comune e alla Regione del Piano di caratterizzazione</p> <p>Presentazione al Comune e alla Regione (sulla base dei risultati dell'esecuzione del Piano di caratterizzazione) del Progetto Preliminare</p> <p>Presentazione al Comune e alla Regione (entro 1 anno dalla presentazione del Piano di caratterizzazione) del Progetto definitivo</p> <p>Trasmissione del Piano di caratterizzazione, del Progetto preliminare e del Progetto definitivo alla Provincia</p> <p>Disponibilità del certificato di completamento e conformità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale rilasciato dalla Provincia</p> <p>Iscrizione all'albo imprese che effettuano gestione dei rifiuti</p> <p>Individuazione evento potenzialmente contaminante o di contaminazioni storiche</p> <p>Adozione misure di prevenzione (entro 24 h) e comunicazione delle stesse a Comune, Provincia, Regione, Prefetto</p> <p>Esecuzione indagine preliminare per verifica livelli di contaminazione (<b>se inferiori a CSC</b> (Concentrazioni soglia di contaminazione) è sufficiente ripristino zona contaminata e invio autocertificazione a comune e provincia (entro 48 h) per <u>concludere il procedimento</u>; <b>se superiori a CSC</b> è necessario comunicare al comune ed alle province competenti le <u>misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate</u>)</p> <p>Presentazione Piano di Caratterizzazione a Comune, Provincia e Regione</p> <p>Autorizzazione Piano di caratterizzazione e sua attuazione</p> <p>Applicazione procedura analisi del rischio per la determinazione del CSR (Concentrazioni soglia di rischio) entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di Caratterizzazione</p> <p>Presentazione risultati analisi di rischio alla Regione (<i>se rischio è inferiore a CSR il procedimento è concluso positivamente ed è prescritto eventualmente un programma</i></p>
D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006 – Parte IV	<i>Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati</i>	



Riferimenti	Argomenti	Principali adempimenti
<b>DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>		
<b>D.Lgs. Governo n° 32 del 11/02/1998 e succ. mod e integ.</b>	<i>Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti</i>	<p><b><u>IMPIANTI NUOVI</u></b></p> <p>Disponibilità autorizzazione comunale e concessioni edilizie per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti</p> <p>Rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi (attività n° 18 del DM 16/02/1982)</p> <p>Presentazione al comune di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- domanda di autorizzazione</li><li>- autocertificazione analitica corredata della documentazione prescritta dalla legge</li><li>- perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni vigenti.</li></ul> <p>Comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico di finanza del trasferimento della titolarità dell'impianto</p> <p><b><u>IMPIANTI ESISTENTI</u></b></p> <p>Prosecuzione dell'attività senza necessità di alcun atto amministrativo previa comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico di finanza</p>
<b>PCB / PCT</b>		
<b>DPR n° 216 del 24/05/1988</b>	<i>Divieti e le limitazioni in materia di immissione sul mercato e di uso nel territorio nazionale dei policlorobifenili e policlorotrifenili, nonché degli impianti ed apparecchi e fluidi che li contengono, riportati nell'allegato</i>	<p>Disponibilità censimento aggiornato di impianti, apparecchiature e fluidi contenenti PCB presenti in azienda</p> <p><b><u>DETEZIONE DI PCB/PCT</u></b></p> <p>Denuncia detenzione impianti, apparecchiature e fluidi contenenti PCB alla Regione</p> <p>Controlli annuali, secondo le norme CEI, per gli apparecchi e gli impianti di cui all'allegato 2 del DPR n° 216 del 24/05/1988 contenenti sostanze e preparati di cui al punto 1 dello stesso allegato, in attesa di eliminazione o dismissione</p>
<b>D.M. del 11/02/1989</b>	<i>Modalità per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce delle apparecchiature contenenti fluidi isolanti a base di PCB</i>	<p>Comunicazione biennale alle sezioni regionali del catasto dei rifiuti di detenzione apparecchi contenenti PCB in volume &gt; 5 dm<sup>3</sup> (prima volta entro 31/12/2000) unitamente all'indicazione del programma temporale di</p>



<b>Riferimenti</b>	<b>Argomenti</b>	<b>Principali adempimenti</b>
<b>D.M. del 17/01/1992</b>	<i>Modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT).</i>	smaltimento Comunicazione alle sezioni regionali del catasto dei rifiuti entro 10 giorni da qualsiasi cambiamento intervenuto nel numero di apparecchi contenenti PCB detenuti o nelle quantità di PCB detenute Conformità etichettatura impianti ed apparecchi (vd. D.M. 17/01/92 e allegato 1 del D. Lgs. 209/99 per gli apparecchi contenenti PCB per un volume > 5 dm <sup>3</sup> e allegato 2 per i trasformatori decontaminati)
<b>D. Lgs. n° 209 del 22/05/1999</b>	<i>Smaltimento dei PCB e dei PCT</i>	Presenza etichettatura sulla porta dei locali nei quali si trovano gli apparecchi contenenti PCB con volume > 5 dm <sup>3</sup> Presenza etichetta con dicitura "Contaminazione da PCB inferiore a 0,05%" per gli apparecchi contenenti fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005%
<b>D.M. del 11/10/2001</b>	<i>Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento</i>	Comunicazioni di rimbocchi alle autorità competenti; divieto di recupero e riutilizzo dei PCB Denunce di avvenuta cessazione
<b>Legge n° 62 del 18/04/2005 (limitatamente all'art.18)</b>	<i>Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili</i>	<b><u>DECONTAMINAZIONE/SMALTIMENTO PCB E APPARECCHI CON PCB</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>dismissione entro il 31/12/2005 almeno del 50 % degli apparecchi detenuti al 31/12/2002;</i></li><li>- <i>dismissione entro il 31/12/2007 almeno del 70 % degli apparecchi detenuti al 31/12/2002;</i></li><li>- <i>dismissione entro il 31/12/2009 di tutti gli apparecchi detenuti al 31/12/2002;</i></li><li>- <i>i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05 % e lo 0,005 % in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa</i></li></ul> Avvio allo smaltimento finale dei rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti da parte dei soggetti autorizzati, allo stoccaggio ed al trattamento degli stessi entro 6 mesi dal loro conferimento. Visibilità operazioni di decontaminazione o smaltimento dal registro di carico e scarico e dal formulario Rispetto condizioni di decontaminazione per i trasformatori contenenti più dello 0,05% in peso di PCB <i>tenore di PCB ridotto ad un valore inferiore allo 0,05% in peso e non superiore allo 0,005% in peso</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>fluido sostitutivo non contenente PCB</i></li></ul> Smaltimento dei PCB e dei PCB usati mediante incenerimento
		<b><u>DECONTAMINAZIONE DEI TRASFORMATORI ATTRAVERSO DEALOGENAZIONE O SOSTITUZIONE DEL LIQUIDO</u></b> Conformità alle prescrizioni della norma CEI 10-1 del liquido sostituito Disponibilità verifica della qualità del processo di decontaminazione per i trasformatori contenenti originariamente più dello 0,05% in peso di PCB Disponibilità verifica analitica del contenuto di PCB nel trasformatore decontaminato nel periodo compreso tra i 180 e i 210 giorni successivi alla data della decontaminazione. Disponibilità certificazione attestante conclusione della decontaminazione (raggiungimento tenore di PCB inferiore allo 0,05% in peso e, presumibilmente non superiore allo 0,005% in peso dei valori prescritti) rilasciata da soggetto autorizzato
		<b><u>UTILIZZO DI TRASFORMATORI CONTENENTI PCB IN ATTESA DELLA DECONTAMINAZIONE O DELLO SMALTIMENTO</u></b> Comunicazione alla provincia di: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>buona funzionalità del trasformatore e assenza perdite di fluidi</i></li><li>- <i>conformità alla norma CEI 10-1 o alla norma CEI 10-6 del fluido di riempimento del trasformatore e che viene esercito nel rispetto delle norme CEI 10-1 o CEI 10-6 e CEI 11-19</i></li></ul>



<i>Riferimenti</i>	<i>Argomenti</i>	<i>Principali adempimenti</i>
<b>IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE</b>		
<b>D. Lgs. n° 334 del 17/08/1999 e succ. mod. ed integ.</b>	<i>Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose</i>	Valutazione periodica presenza (reale o potenziale) di sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I del D. Lgs. 334/99 <b><u>STABILIMENTI INDUSTRIALI CON SOSTANZE PERICOLOSE IN QUANTITÀ INFERIORI A QUELLE INDICATE NELL'ALLEGATO I.</u></b>
<b>D.M. del 09/08/2000</b>	<i>Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio</i>	<b>Stabilimenti di cui all'allegato A con sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'allegato I</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- individuazione rischi di incidente rilevante e integrazione del documento di valutazione dei rischi;</li><li>- adozione di appropriate misure di sicurezza;</li><li>- informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento dei lavoratori in situ</li></ul> <b>Stabilimenti di cui all'allegato A con sostanze in quantità superiori ai valori di soglia di cui al punto 3, dell'allegato B e, per le sostanze e categorie elencate nell'allegato I, in quantità inferiori ai valori di soglia</b> <p>Presentazione alla regione territorialmente competente e al prefetto, de:</p>



Riferimenti	Argomenti	Principali adempimenti
D.M. del 09/08/2000	Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza	<ul style="list-style-type: none"><li>- relazione, contenente informazioni relative al processo produttivo, alle sostanze pericolose presenti, alla valutazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione di misure di sicurezza appropriate, all'informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento dei lavoratori in situ</li><li>- scheda di informazione di cui all'allegato V</li><li>- Piano di emergenza interno</li></ul> <p>Aggiornamento quinquennale della relazione e della scheda di informazione</p> <p><b><u>STABILIMENTI INDUSTRIALI CON SOSTANZE PERICOLOSE IN QUANTITÀ UGUALI O SUPERIORI A QUELLE INDICATE IN ALLEGATO I.</u></b></p> <p>Trasmissione della notifica al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto, ai VVF e al Comitato tecnico regionale o interregionale dei Vigili del fuoco (CTR)</p> <p>Trasmissione delle informazioni di cui all'allegato V al Ministero dell'ambiente, alla regione, al sindaco, al prefetto e ai VVF</p> <p>Comunicazione di chiusura definitiva dell'impianto o deposito, dell'aumento o modifica significativa della quantità o natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, al Ministero dell'ambiente, la regione, la provincia, il Comitato, il comune, il prefetto e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco</p> <p>Redazione politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, e del programma di attuazione del sistema di gestione della sicurezza</p> <p>Attuazione Sistema di gestione della sicurezza</p> <p>Predisposizione di un piano di emergenza esterno allo stabilimento e sua comunicazione al Ministero dell'ambiente, ai sindaci, alla regione e alla provincia competenti per territorio, al Ministero dell'interno ed al Dipartimento della protezione civile</p> <p><b>Stabilimenti (esistenti) con sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3</b></p> <p><i>(in aggiunta a quanto sopra)</i> Redazione rapporto di sicurezza e suo invio all'autorità competente</p> <p>Riesame periodico del rapporto di sicurezza</p> <p>Predisposizione di un piano di emergenza esterno allo stabilimento e sua comunicazione al Ministero dell'ambiente, ai sindaci, alla regione e alla provincia competenti per territorio, al Ministero dell'interno ed al Dipartimento della protezione civile</p> <p><b>Nuovi stabilimenti con sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, col. 3</b></p> <p>Presenza nulla osta di fattibilità e concessione edilizia</p> <p>Disponibilità rapporto di sicurezza definitivo e parere tecnico conclusivo</p> <p>Conoscenza attività da implementare in caso di incidente rilevante</p> <p><b><u>MODIFICHE DI UNO STABILIMENTO</u></b></p> <p>Individuazione modifiche di impianti, processi, natura o quantitativi di sostanze pericolose di cui al D.M. 09/08/2000</p> <p><b>Modifiche che non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio</b></p> <p>Presentazione al Comitato tecnico regionale e al comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti di una dichiarazione attestante che la modifica è progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio.</p> <p>Inclusione delle modifiche attuate, nell'aggiornamento biennale della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti; nell'aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza; nella scheda di informazione di cui all'allegato V del D. Lgs. 334/99</p>



Riferimenti	Argomenti	Principali adempimenti
D.M. del 19/03/2001	<i>Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante</i>	<b>Modifiche che costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio</b>  Riesame della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei sistemi di gestione  Riesame del rapporto di sicurezza  Comunicazione della modifica all'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale
<b>RADIAZIONI IONIZZANTI</b>		
Legge n° 1860 del 31/12/1962 e succ. mod. e integ.	<i>Impiego pacifico dell'energia nucleare</i>	<b><u>IMPORTAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE DI SORGENTI IONIZZANTI</u></b>  Comunicazione di detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, all'Ispettorato provinciale del lavoro indicando i mezzi di protezione posti in atto
D. Lgs. n° 230 del 17/03/1995 e succ. mod. e integ. (vd. D.Lgs. Governo n° 241 del 26/05/2000 e D.Lgs. Governo n° 257 del 09/05/2001)	<i>Disposizioni in materia di Radiazioni ionizzanti</i>	Registrazione delle sorgenti detenute  Comunicazione alle amministrazioni competenti di cessazione della/e attività comportante/i l'utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti  Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni  Rispetto prescrizioni del nulla osta  Nomina dell'esperto qualificato e del medico autorizzato  Disponibilità relazione dell'esperto qualificato contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione
D.M. del 04/01/2001	<i>Obbligo di notifica o di autorizzazione delle attività di datore di lavoro di imprese esterne</i>	Autorizzazione per lo smaltimento, riciclo o riutilizzo di rifiuti o materiali contenenti radionuclidi  Disponibilità di valutazioni sulla distribuzione spaziale e temporale di materie radioattive disperse o rilasciate e delle esposizioni potenziali dei lavoratori e della popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica  Disponibilità di piani di intervento relativi alle installazioni radiogene e conoscenza delle azioni necessarie in caso di emissioni e dispersioni di radionuclidi all'esterno dell'installazione  Esecuzione di periodiche esercitazioni relativamente ai predetti piani  Create squadre speciali di intervento con competenze necessarie di tipo tecnico, medico o sanitario  Effettuazione periodica della sorveglianza fisica di protezione e di quella medica  <b><u>RACCOLTA DI RIFIUTI RADIOATTIVI</u></b>  Autorizzazione ministeriale per la raccolta di rifiuti radioattivi, provenienti da terzi, per il loro conferimento ad installazioni di trattamento o di deposito oppure allo smaltimento  Nulla osta preventivo del Ministero dell'industria per la costituzione e l'esercizio delle installazioni per il trattamento, deposito e smaltimento di rifiuti radioattivi  Rispetto obbligo di registrazione di tutti i dati idonei ad identificare i rifiuti medesimi ed i soggetti da cui provengono per coloro che effettuano trasporto, deposito o smaltimento di rifiuti radioattivi

Riferimenti	Argomenti	Principali adempimenti
<b>CAMPI ELETTROMAGNETICI</b>		
<p><b>D.M. n° 381 del 10/09/1998</b></p>	<p><i>Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana</i></p>	<p>Disponibilità elenco sorgenti fisse e mobili di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</p>
<p><b>Legge n° 36 del 22/02/2001</b></p>	<p><i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i></p>	<p><b><u>ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI GENERATI A FREQUENZE COMPRESSE TRA 100 KHZ E 300 GHZ</u></b></p> <p>Rispetto dei limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del DPCM del 08/07/2003 (valori efficaci)</p>
<p><b>DPCM del 08/07/2003</b></p>	<p><i>Limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz</i></p>	<p>Rispetto dei valori di attenzione della tabella 2 all'allegato B per esposizioni all'interno di edifici con permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere</p> <p>Rispetto dei valori della tabella 3 dell'allegato B nelle aree all'aperto intensamente frequentate</p> <p>Attuazione azioni di risanamento in caso di superamento dei limiti fissati</p>
<p><b>DPCM del 08/07/2003</b></p>	<p><i>Limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti</i></p>	<p><b><u>ESPOSIZIONI AI CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI ALLA FREQUENZA DI RETE (50 HZ) GENERATI DAGLI ELETTRODOTTI</u></b></p> <p>Rispetto limite di esposizione di 100 <math>\mu</math>T per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico (valori efficaci)</p> <p>Rispetto dei valori di attenzione nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 <math>\mu</math>T (media valori nelle 24 ore in normali condizioni di esercizio)</li> </ul> <p>Rispetto degli obiettivi di qualità nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 <math>\mu</math>T (media valori nelle 24 ore in normali condizioni di esercizio)</li> </ul>
<b>IPPC</b>		
<p><b>D.M. del 23/11/2001 e succ. mod. e integ.</b></p>	<p><i>Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. (Comunicazione INES</i></p>	<p>Verifica appartenenza alle attività di cui allegato I</p> <p>Disponibilità della domanda per il rilascio dell'autorizzazione integrata</p> <p>Avvenuta pubblicazione su un quotidiano, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'autorità competente, di un annuncio descrittivo la localizzazione dell'impianto, il nominativo del gestore, e il luogo ove è possibile visionare degli atti e trasmettere le osservazioni.</p> <p>Disponibilità (anche al pubblico) dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità per l'esercizio di nuovi impianti, la modifica sostanziale e l'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni del D.Lgs. 59/2005.</p> <p>Attuazione prescrizioni dell'AIA concessa agli impianti esistenti entro la data prevista e comunque non oltre il 30/10/2007.</p> <p>Conformità ai valori limite, obblighi e disposizioni dettate dall'autorizzazione</p> <p>Disponibilità della domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (invio 6 mesi prima della scadenza) e dell'allegata relazione con l'aggiornamento delle informazioni</p> <p>Disponibilità autorizzazione rinnovata (rinnovo sempre ogni 5 anni eccetto 6 anni per impianti certificati 14001, 7 anni per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, 8 anni per impianti registrati EMAS) oppure conferma o aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione a partire 30/10/2007, per gli impianti esistenti</p> <p>Comunicazione all'autorità competente dell'imminente attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione e successiva trasmissione dei dati di controllo richiesti dall'autorizzazione secondo modalità e frequenze ivi stabilite</p>



## VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE AMBIENTALE

14Q007

Revisione 3

29/05/2007

Pagina 24 di 29

<b>Riferimenti</b>	<b>Argomenti</b>	<b>Principali adempimenti</b>
<b>D.Lgs. Governo n° 59 del 18/02/2005</b>	<i>Disciplina del rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'allegato I, e modalità di esercizio degli impianti medesimi, ai fini del rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale.</i>	Comunicazione annuale (entro il 30 aprile) all'autorità competente e all'APAT dei dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente <b><u>MODIFICA NON SOSTANZIALE DEGLI IMPIANTI</u></b> Comunicazione all'autorità competente di eventuali modifiche dell'impianto per l'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione. <b><u>MODIFICA SOSTANZIALE DEGLI IMPIANTI</u></b> Presentazione nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni <b><u>VARIAZIONI NELLA TITOLARITÀ DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO</u></b> Comunicazione all'autorità competente (anche nelle forme dell'autocertificazione) entro 30 giorni

## VIA (VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE)

<b>Legge n° 349 del 08/07/1986 e succ. mod. e integ.</b>	<i>Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale</i>	Appartenenza alle attività dell'all. I della Direttiva 85/337 Appartenenza alle attività dell'all. A e B del D.P.R. 12/04/1996 Elaborazione Studio di Impatto Ambientale (SIA)
<b>DPCM n° 377 del 10/08/1988 e succ. mod. e integ.</b>	<i>Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale</i>	Trasmissione della domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale all'autorità competente Disponibilità del giudizio di compatibilità ambientale
<b>DPCM del 27/12/1988</b>	<i>Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità</i>	Disponibilità del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto
<b>DPR n° 348 del 02/09/1999</b>	<i>Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere</i>	
<b>D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006 – Parte II</b>	<i>Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)</i>	

## INDUSTRIE INSALUBRI

<b>Regio Decreto n° 1265 del 27/07/1934 e succ. mod. e integ.</b>	<i>Norme per le lavorazioni insalubri</i>	Appartenenza alla classe I o II di cui al D.M. del 05/09/1994 Comunicazione di inizio attività all'autorità competente per le aziende appartenenti alla classe I di cui al D.M. 05/09/1994 Disponibilità autorizzazione all'attivazione dell'impianto Rispetto di eventuali misure cautelative e/o preventive prescritte
<b>D.M. del 05/09/1994</b>	<i>Elenco delle industrie insalubri</i>	

## CONCESSIONE EDILIZIA / AGIBILITÀ

<b>DPR n° 380 del 06/06/2001 e succ. mod. e integ.</b>	<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>	Disponibilità regolamenti edilizi comunali Disponibilità del permesso di costruire (rilasciato dal Comune) per: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>interventi di nuova costruzione;</i></li><li>- <i>interventi di ristrutturazione urbanistica;</i></li><li>- <i>interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici</i></li></ul>
--	---	---



<b>Riferimenti</b>	<b>Argomenti</b>	<b>Principali adempimenti</b>
		<p>Disponibilità denuncia di inizio attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>gli interventi di ristrutturazione</i></li> <li>- <i>gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi</i></li> <li>- <i>interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche</i></li> </ul> <p>Disponibilità del certificato di agibilità per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>nuove costruzioni;</i></li> <li>- <i>ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;</i></li> <li>- <i>interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati</i></li> </ul> <p>Presenza di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare per gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciato dopo il 25 luglio 1991</p>
<b>GAS TOSSICI</b>		
<b>R.D. n° 147 del 09/01/1927 e succ. mod. e integ.</b>	<i>Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici</i>	<p>Disponibilità autorizzazione all'utilizzo di gas tossici e alla loro custodia e conservazione in magazzini o depositi</p> <p>Disponibilità della licenza a trasportare i gas tossici</p> <p>Disponibilità dei patentini per l'impiego dei gas tossici, da parte delle persone addette al loro utilizzo</p>
<b>D.M. del 06/02/1935</b>	<i>Elenco dei gas tossici riconosciuti</i>	<p>Rinnovo dei patentini per l'impiego dei gas tossici ogni 5 anni</p> <p>Effettuazione domanda di autorizzazione all'autorità di pubblica sicurezza del circondario ogni qualvolta vi è l'intenzione di utilizzare in luogo abitato un gas tossico</p> <p>Preventiva comunicazione all'autorità circoscrizionale di pubblica sicurezza del giorno nel quale l'impianto per il quale è stata concessa l'autorizzazione, inizia il funzionamento (quando il gas tossico viene utilizzato negli impianti fissi)</p> <p>I magazzini e/o i depositi soddisfano le condizioni prescritte nei relativi decreti di autorizzazione</p> <p>Rispetto obbligo di annotazione in apposito registro della qualità e quantità di ogni gas tossico autorizzato, giornalmente immesso o estratto dai magazzini o depositi</p> <p>Registro numerato e firmato, in ciascun foglio, dall'autorità di pubblica sicurezza</p>



<b>Riferimenti</b>	<b>Argomenti</b>	<b>Principali adempimenti</b>
<b>SERBATOI GPL</b>		
<b>D.M. del 29/02/1988</b>	<i>Norme di sicurezza per la progettazione, costruzione, installazione e esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva <math>\leq</math> a 5 mc</i>	<b>SERBATOI CON CAPACITÀ COMPLESSIVA <math>\leq</math> A 13 MC</b> <i>La capacità complessiva massima del deposito è fissata in 13 m3 e può essere ottenuta con uno o più serbatoi di capacità singola compresa tra 0,15 e 13 m3.</i>  Ubicazione serbatoi esclusivamente in aree a cielo libero (no su terrazze e in aree sovrastanti luoghi chiusi e cortili chiusi)  Serbatoi fuori terra collocati su selle o supporti e solidamente ancorati al terreno e serbatoi interrati collocati entro una cassa di contenimento in conglomerato cementizio ed a questa ancorati  Serbatoi fuori terra installati a meno di 3 m da aree transitabili da veicoli, protetti da idonea difesa fissa contro urti accidentali  Rispetto delle distanze di sicurezza e di protezione di cui all'art. 3, 7 e 8 del DM 14/05/04  Realizzazione, installazione e verifica dei serbatoi metallici in conformità alle norme vigenti per gli apparecchi a pressione
<b>D.M. 14/05/2004</b>	<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3.</i>	Presenza di almeno due estintori portatili in prossimità del serbatoio ( <i>con carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A 89B-C per depositi fino a 5 m3 e carica minima pari a 9 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A 113B-C. in per depositi oltre 5 m3</i> ) e per depositi fuori terra di capacità superiore a 5 m3 presenza di almeno un naspo DN 25 ( <i>alimentato da acquedotto in grado di garantire portata non minore di 60 l/min; pressione residua almeno 2 bar; autonomia almeno 30 minuti primi</i> )  Il personale addetto al travaso è di provata capacità e ha frequentato uno specifico corso di addestramento  Rispetto delle prescrizioni per il travaso e l'esercizio  Disponibilità presso il deposito dei documenti tecnici  Esecuzione delle verifiche annuali di esercizio e della verifica completa decennale
<b>TRASPORTO MERCI PERICOLOSE (ADR)</b>		
<b>D.M. del 06/06/2002 e succ. mod. e integ.</b>	<i>Disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)</i>	<b>CLASSIFICAZIONE MERCI PERICOLOSE</b>  Corretta classificazione ai sensi del D.M. del 06/06/2002, parte 2, cap. 2.1 e 2.2 e <u>Tabella A: lista delle merci pericolose</u> ; e <u>Tabella B: indice alfabetico delle materie e oggetti dell'ADR</u>
<b>D. Lgs. n° 40 del 04/02/2000 e succ. mod. e integ.</b>	<i>Designazione e qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.</i>	<b>IMBALLAGGIO MERCI PERICOLOSE</b>  Corretto imballaggio delle merci (vd. colonna 8 e 9 della Tabella A: lista delle merci pericolose e le correlate istruzioni d'imballaggio specificate nella sezione 4.1.4. del D.M. del 06/06/2002)  <b>PROCEDURE DI SPEDIZIONE</b>  Verifica necessità di approvazione delle spedizioni e di notifica delle stesse alle autorità competenti (vd. § 5.1.5.2 D.M. del 06/06/2002) e di adozione dei Certificati rilasciati dall'autorità competente attestanti l'approvazione di un modello di collo e di una spedizione (vd. § 5.1.5.3 del D.M. del 06/06/2002)
<b>D.M. 06/10/2006</b>	<i>Norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada</i>	<b>MARCATURA ED ETICHETTATURA</b>  <b>Colli:</b>  Numero ONU corrispondente alle merci contenute, preceduto dalle lettere "UN", figura in modo chiaro e indelebile su ogni collo o sull'oggetto, sulla sua culla o sul suo dispositivo di movimentazione, di stoccaggio o di lancio nel caso di oggetti non imballati  Conformità delle etichette dei colli per colore, simboli e forma generale ai modelli mostrati al § 5.2.2.2.2

<b>Riferimenti</b>	<b>Argomenti</b>	<b>Principali adempimenti</b>
		<p><b>Etichettatura e segnalazione arancio dei contenitori, CGEM, contenitori cisterna, cisterne mobili e veicoli:</b></p> <p>Corrispondenza delle etichette a quelle prescritte nella colonna (5) e colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2 e loro conformità alle specifiche del 5.3.1.7.</p> <p>Presenza sul davanti e sul retro delle unità di trasporto di merci pericolose di un pannello rettangolare di colore arancio retroriflettente ben visibile</p> <p>Presenza sui lati delle unità di trasporto di merci pericolose, di pannelli arancio muniti del numero di identificazione del pericolo e del numero ONU prescritti nelle colonne (20) e (1) della tabella A del capitolo 3.2 per ognuna della materie trasportate</p> <p><b><u>DOCUMENTI DI TRASPORTO</u></b></p> <p>I documenti di trasporto indicano per ogni materia od oggetto pericoloso trasportato:</p> <p><i>a) il numero ONU; b) la designazione ufficiale di trasporto della materia o dell'oggetto, ed eventualmente del nome tecnico, chimico o biologico; c) la classe delle merci; d) il gruppo d'imballaggio attribuito alla materia o all'oggetto; e) le sigle ADR o RID; f) il numero e la descrizione dei colli; g) la quantità totale di merci pericolose (espressa in volume o in massa lorda, o in massa netta come appropriato); h) Il nome e l'indirizzo del o degli speditori; i) Il nome e l'indirizzo del o dei destinatari; j) una dichiarazione conforme alle disposizioni di ogni accordo particolare;</i></p> <p>Documentazione aggiuntiva in dotazione al trasportatore:</p> <p><i>a) Istruzioni scritte su misure d'emergenza da prendere in caso di incidente o emergenza; b) elenco delle attrezzature necessarie al conducente per eseguire azioni supplementari e/o speciali secondo la o le classi di merci trasportate (es. pala, recipiente collettore ecc.); c) il certificato di formazione del conducente</i></p> <p><b><u>DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASPORTO, CARICO, SCARICO E MOVIMENTAZIONE</u></b></p> <p>Trasporto merci pericolose con mezzo conforme al tipo di trasporto prescelto (in colli, alla rinfusa o in cisterne) e alle disposizioni di cui alle colonne (16) (17) e (18) della Tabella A del capitolo 3.2</p> <p>Rispetto divieto di carico in comune nello stesso veicolo o contenitore, salvo se il carico in comune sia autorizzato, dei colli muniti d'etichette di pericolo differenti</p> <p>Rispetto limitazione delle quantità trasportate per una merce specifica, conformemente alle indicazioni della colonna (7) della Tabella A del capitolo 3.2</p> <p>Pulizia del veicolo o del contenitore se contaminato da perdite di merci pericolose, prima di un nuovo carico</p> <p><b><u>DOTAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO</u></b></p> <p>Ogni unità di trasporto che trasporta merci pericolose è munita di:</p> <p><i>a) almeno un estintore portatile, di una capacità minima di 2 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente); b) almeno un estintore portatile di capacità minima di 6 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente); i veicoli a motore, con massa massima ammissibile inferiore o uguale a 3,5 tonnellate, potranno essere muniti di un estintore portatile di capacità minima di 2 kg di polvere; c) due segnali d'avvertimento autopotanti (per esempio coni o triangoli riflettenti o lampade lampeggianti arancioni indipendenti dall'impianto elettrico del veicolo); d) un'imbracatura o un vestito fluorescente appropriato per ogni membro dell'equipaggio del veicolo; e) una lampada tascabile per ogni membro dell'equipaggio; f) una protezione respiratoria conforme alla prescrizione supplementare c) dell'attrezzatura necessaria per adottare le misure supplementari e speciali indicate nelle istruzioni scritte previste</i></p> <p><b><u>FORMAZIONE DELL'EQUIPAGGIO DEL VEICOLO</u></b></p> <p>I conducenti di veicoli hanno un certificato rilasciato dall'autorità competente attestante la partecipazione ad un corso di formazione ed il superamento di un esame sui requisiti particolari che debbono essere soddisfatti durante il</p>



<b>Riferimenti</b>	<b>Argomenti</b>	<b>Principali adempimenti</b>
		<p>trasporto di merci pericolose.</p> <p>La formazione comprende esercitazioni pratiche individuali</p> <p>Ogni cinque anni il conducente dimostra mediante menzioni riportate sul suo certificato dall'autorità competente di aver seguito durante l'anno precedente la data di scadenza del suo certificato, un corso di aggiornamento e superato gli esami corrispondenti</p> <p><b><u>CONSULENTI PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE</u></b></p> <p>Nomina di uno o più consulenti qualificati per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (per imprese con attività di trasporto, carico, scarico, riempimento o imballaggio di merci pericolose) e comunicazione del suo nominativo all'autorità competente</p> <p>Disponibilità del certificato di formazione professionale del consulente, valido per il trasporto per strada e rilasciato dall'autorità competente</p> <p>Comunicazione all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti competente della nomina delle generalità dei propri consulenti</p> <p>Adempimento obblighi del consulente (vd. §1.8.3.3 del D.M. del 06/06/2002)</p> <p>Disponibilità della relazione annuale del consulente</p>
<b>VEICOLI A MOTORE</b>		
<b>D.M. n° 408 del 06/08/1998 e succ. mod. e integ.</b>	<i>Norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi</i>	Revisione annuale per la prima volta nell'anno successivo alla prima immatricolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima revisione per i seguenti veicoli:
<b>D.M. 27/03/1998</b>	<i>Mobilità sostenibile nelle aree urbane</i>	a) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone con numero di posti a sedere superiore ad otto (escluso quello del conducente); b) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg; c) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg
<b>D.Lgs. Governo n° 209 del 24/06/2003 e succ. mod. e integ. (vd. D. Lgs. 149/2006)</b>	<i>Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.</i>	Revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima revisione per i seguenti veicoli:
<b>MOBILITY MANAGER</b>		
Le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate in aree urbane con una popolazione superiore a 150.000 abitanti, adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno		
Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che dovrà contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti.		



<i>Riferimenti</i>	<i>Argomenti</i>	<i>Principali adempimenti</i>
<b>GREEN PUBLIC PROCUREMENT</b>		
<b>Decreto Ministeriale n° 203 del 08/05/2003</b>  (vd. anche Circolari del 08/06/2004, del 03/12/2004, 15/07/05, n. UL/2005/5205, del 19/07/05)	<i>Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo</i>	Gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, in ciascun anno solare e per ciascuna categoria di prodotto, sono tenuti a coprire almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna delle citate categorie, con manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato.